



Studio Commerciale Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 12 Novembre 2019

OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI

L'art. 2, co. 1 del Dlgs. N. 127/2015, dispone la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti che effettuano cessioni nell'attività di commercio al minuto e assimilate, etc.

A decorrere **dal 1 gennaio 2020** l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarderà anche gli esercenti con volume di affari inferiore ad € 400.000 (*per i quali l'obbligo decorre già dal 1 luglio 2019*) **nonché i soggetti che applicano il Regime Forfettario** (art. 1, co. 54-89 L. 190/14 e ss.mm.).

Sostanzialmente, l'obbligo riguarderà tutti coloro che sono tenuti a certificare le vendite mediante scontrino/ricevute (*operazioni di cui all'art.22 del DPR 633/72*).

Tra i soggetti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72, oltre che i commercianti, sono ricompresi **anche tutti i soggetti che effettuano prestazioni di servizi in luoghi aperti al pubblico**.

Si tratta, tipicamente, di soggetti che attualmente emettono ricevuta fiscale, quali parrucchieri, saloni di estetica, officine meccaniche, alberghi, ristoranti, idraulici, ecc.

Anche tali soggetti sono tenuti ad ottemperare al nuovo obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi, pertanto, dal 1 gennaio p.v., le ricevute fiscali non si potranno più utilizzare.

Le alternative sono solo due: dotarsi di registratore di cassa telematico per l'emissione dello scontrino, oppure emettere fattura elettronica per ciascuna operazione.

La trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce la tenuta del registro dei corrispettivi, pertanto, la loro memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati sostituisce l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Dott. Francesco Pedone

